



Il Prefetto della Provincia di Caltanissetta

VISTO il D.L. 20 giugno 2002, n. 121, recante “*Disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale*”, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2002, n. 168, pubblicata nella G.U.R.I. – Serie generale - n. 183 del 06 agosto 2002;

VISTO, in particolare, l’art. 4, comma 2, della richiamata legge n. 168/2002, che demanda al Prefetto il compito di individuare, sentiti gli organi di polizia stradale operanti sul territorio della provincia e su conforme parere degli enti proprietari delle strade, i tratti delle strade extraurbane secondarie e urbane di scorrimento – diverse dalle autostrade e dalle strade extraurbane principali – sui quali è possibile installare o utilizzare i dispositivi e mezzi tecnici di controllo del traffico, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni di cui agli artt. 142 e 148 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (*Nuovo Codice della Strada*);

VISTE le circolari del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – n. 300/A/1/54584/101/3/3/9 e n. 300/A/1/54585/101/3/3/9, datate 3 ottobre 2002, che contengono le direttive in ordine ai criteri di valutazione per la determinazione dei tratti di strada su cui è possibile l’utilizzo di dispositivi e mezzi di controllo del traffico, nonché disposizioni in merito all’istruttoria da espletare;

CONSIDERATO che i predetti criteri valutativi indicano, tra le condizioni in presenza delle quali in concreto si possono ritenere sussistenti le obiettive ragioni che legittimano l’impiego di strumenti di accertamento a distanza delle violazioni, in deroga al principio generale della contestazione immediata delle violazioni sancito dall’art. 200 del C.d.S.:

- l’elevato tasso di incidentalità registrato nel tratto di strada o nelle immediate vicinanze dello stesso, soprattutto in relazione all’inosservanza delle disposizioni in tema di velocità e di sorpasso;

- la composizione e l’intensità del volume di traffico veicolare nel tratto interessato e per le quali non è possibile il fermo del veicolo senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico o all’incolumità degli agenti operanti e dei soggetti controllati;

RILEVATO, alla luce dei lavori di ammodernamento della S.S. 640 di Porto Empedocle e della chiusura al traffico di un tratto di essa, il notevole aumento del traffico veicolare, sia leggero che pesante, in alcuni tratti delle Strade Statali 626 e 640 su cui confluisce tutto il transito dei veicoli provenienti da Gela, Caltanissetta, Agrigento ed Enna diretto verso l’autostrada A/19 e viceversa;

VISTA la documentata istanza della Sezione Polizia Stradale di Caltanissetta Prot. n. 1472/220.20, in data 13/03/2015, con la quale, con riferimento ai sopramenzionati elementi, sono stati segnalati i tratti delle SS.SS. 626 e 640 sui quali è ritenuto necessario l’espletamento dell’attività di controllo remoto del traffico, in base ai criteri indicati dal comma 2 del citato articolo 4;

VISTO il parere favorevole della competente Sezione dell’ANAS S.p.A. di Palermo, in qualità di ente proprietario delle strade di cui sopra, contenuto nella nota Prot. CPA-0016447-P del 17/03/2015;



Il Prefetto della Provincia di Caltanissetta

CONSIDERATO che, a seguito della disamina dell'istanza, dei dati forniti a corredo e del parere favorevole espresso dall'Ente proprietario delle strade, sono state individuate le progressive chilometriche delle strade extraurbane secondarie su cui è necessario espletare il controllo remoto delle violazioni di cui in premessa;

D E C R E T A

le strade extraurbane secondarie sulle quali è consentita, ai sensi dell'art. 4 - comma 1 - della legge n. 168/2002, l'utilizzazione dei dispositivi e dei mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli artt. 142 e 148 del D. L.vo n. 285/92, e successive modificazioni e integrazioni, senza l'obbligo di contestazione immediata di cui all'art. 200 del vigente C.d.S., sono individuate come segue:

- S.S. 626 della Valle del Salso – dal Km. 0 al Km. 5+800 (Svincolo Capodarso);
- S.S. 640 Raccordo Pietraperzia – dal Km. 0 al Km. 8+400 (Svincolo Quadrifoglio).


Il presente provvedimento verrà comunicato agli organi di polizia stradale indicati nel comma 1 dell'art. 12 del Codice della Strada, affinché diano avviso agli utenti della strada della presenza o dell'utilizzazione dei dispositivi di rilevamento della velocità, attraverso i rituali strumenti di comunicazione o mediante l'installazione in via provvisoria di idonei segnali stradali di indicazione, da apporre ad adeguata distanza dal luogo in cui viene utilizzato il dispositivo o mezzo tecnico di controllo.

Il presente decreto verrà comunicato alla Direzione regionale dell'ANAS S.p.A. di Palermo per gli adempimenti di competenza, e sarà affisso all'albo della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo – e pubblicato sul sito ufficiale <http://.prefettura.it/caltanissetta>.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro trenta giorni dall'emanazione, ricorso giurisdizionale al T.A.R. della Sicilia competente, ai sensi della legge 06/12/1971, n. 1034, ovvero ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199.

Caltanissetta, 31 marzo 2015

IL PREFETTO
(Cucinotta)



GV.